

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

PREMESSO CHE

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11-bis, D. Lgs. n. 118/2011, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- l'art. 147-quater del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede al comma 4 che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo la competenza economica e le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 72 del Regolamento di Contabilità vigente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 26/07/2022, che definisce le modalità di formazione ed approvazione del Bilancio Consolidato ed in particolare, al comma 5 definisce gli allegati allo stesso e al comma 8 stabilisce in 10 giorni il periodo necessario al Consiglio per esaminare la Proposta;

VISTO nello specifico il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis del D. Lgs 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3.1 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE i due elenchi di cui ai precedenti punti 1) e 2) insieme ai relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

RILEVATO CHE nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Afragola, sono indicati le società partecipate;

VISTO il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 allegato al D.lgs. 118/11, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e dal DM 29 agosto 2018, secondo cui gli enti locali redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

VISTO che,

il Bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire all'amministrazione capogruppo un efficace strumento per programmare, gestire e controllare il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo a un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

il Bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'art. 1, c. 1, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con la significativa eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, vista l'attuale formulazione dell'art. 233-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) dopo la modifica apportata dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, *«possono non predisporre il bilancio consolidato»*;
- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D. Lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4, D. Lgs. n. 118/2011);
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio contabile 4/4 allegato al D Lgs. n. 118/2011.

**PRESO ATTO CHE,
costituiscono il “Gruppo Amministrazione Pubblica”:**

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, c. 2, lett. b), D. Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano in tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei confronti dei quali la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla

gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, c. 2, D. Lgs. n. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi

a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

PRESO ATTO, ALTRESI CHE

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
- la definizione del gruppo di amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta od indiretta, al capitale delle controllate;
- il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi e partecipazioni indirette.

ATTESO CHE gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- *totale dell'attivo*,
- *patrimonio netto*,
- *totale dei ricavi caratteristici*.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

DATO ATTO che

a) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri soprarichiamati, un'incidenza inferiore al 3%;

b) la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento;

c) qualora le sommatorie delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti presentino un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo è tenuta ad individuare i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10%;

d) al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

e) sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

TENUTO CONTO che, nel caso del Comune di Afragola, al fine di stabilire il *“Perimetro di consolidamento”* la soglia di irrilevanza viene stabilita prendendo in considerazione i dati, di cui al prospetto che segue, del Rendiconto Comunale 2024, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 05/05/2025:

Voce/Parametri	Dati comune	3% soglia di rilevanza
PATRIMONIO NETTO	243.968.318,15	7.319.049,54
TOTALE DELL'ATTIVO	366.259.767,68	10.987.793,03
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	46.043.185,67	1.381.295,57

Ciò specificato e ritenuto, pertanto, di procedere alla ricognizione degli Enti, Aziende e Società costituenti il **Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Afragola**, così come definito dal principio contabile 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i, Il Comune di Afragola detiene partecipazioni in Enti, Aziende e Società così come di seguito indicato:

a) **Consorzio S.O.L.E. “Sviluppo Occupazione Legalità Economica”.**

Il Consorzio S.O.L.E. è stato costituito ai sensi dell'articolo 31 del Testo Unico degli Enti Locali come consorzio di funzioni tra la Provincia di Napoli ed i Comuni di Casalnuovo di Napoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Portici, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco.

Attualmente è costituito anche dai seguenti Comuni: Castellammare di Stabia, Portici, San Giorgio a Cremano, Afragola, Ercolano, Melito, Villaricca, San Sebastiano al Vesuvio, sant'Antimo, Torre del Greco, Quarto, Boscotrecase, Arzano, Saviano e Nola.

Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai soggetti aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, diretta o mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art.2 undecies della legge n. 575 del 31.5.1965, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1. 2.

Si tratta di un *consorzio di funzioni*.

Il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tale istituto da parte degli enti locali.

Per il detto Consorzio vi è una difficoltà di reperire notizie a riguardo.

Inoltre vi è un contenzioso pendente e manca la formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

Difatti a seguito di richiesta del Dirigente Finanziario (prot. 56329/2022 del 28.11.2022) di relazionare sull'esito dei giudizi pendenti con alcuni Consorzi, l'Avvocatura Comunale con nota prot. 31878/2023 del 06.07.2023, relativamente al

Consorzio S.O.L.E, rappresentava che con ricorso depositato davanti al Tribunale di Napoli, RG. 10743/2021 il Consorzio S.O.L.E. chiedeva la nomina di un liquidatore, al fine di accertarne la definitiva estinzione.

La settima sezione del Tribunale di Napoli, nominava liquidatore l'Avv. Bruno Sellitti. Con successiva nota prot. 40162/2023 del 05.09.2023, inviata al liquidatore nominato e per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente Finanziario e al Collegio dei Revisori dei Conti, l'Avvocatura Comunale rappresentava la necessità di conoscere lo stato della procedura di liquidazione del Consorzio S.O.L.E.

Con la medesima nota chiedeva, altresì, l'acquisizione della copia della convenzione stipulata tra il Comune di Afragola ed il Consorzio SOLE.

A tutt'oggi non sono pervenute notizie utili ai fini dell'eventuale consolidamento, ma si è solo appreso che è in liquidazione al fine di accertarne la definitiva estinzione.

Pertanto, per dette ragioni, vista la difficoltà di reperire notizie a riguardo nonché del contenzioso pendente, vi è la mera esigenza di richiamare nella predetta Delibera detto consorzio, a mero fine ricognitivo, pur non avendo formale e documentale contezza della partecipazione, adesione del Comune di Afragola.

b) Il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.), quale ha per scopo la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze propri degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell'ambito della L. 328/2000, affinché, operando in forma consortile, si consenta l'istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li semplifichi nelle loro fasi gestionali e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività”

Il medesimo Consorzio, secondo quanto previsto dal DPR 533 del 16.09.1996, ha individuato quale socio privato di maggioranza la Soc.I.Ge.SS. Spa, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia – Sessa Aurunca (Caserta), costituendo con lo stesso, la società Inco.Farma Spa, ed ha costituito detta società, giusto Atto Costitutivo sottoscritto in data 17.02.2015 per atti del Notaio Alessandra del Balzo (rep. 145159, racc. 19972) ed annessi Statuto e Patti Parasociali.

La citata Inco.farma Spa, all'atto della costituzione aveva un capitale sociale di € 520.000/00, detenuto per il 25% dal Consorzio CISS e per il 75% dal socio privato Soc.I.Ge.SS Spa.

La predetta società ha per oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, “la gestione delle Farmacie nella titolarità dei Comuni aderenti al Consorzio, comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti farmaceutici, veterinari,

omeopatici, presidi medico- chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alla dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge”.

Inoltre, soggiace al vincolo, stabilito all'articolo 6 dello statuto, della maggioranza privata nel possesso del capitale sociale, sino all'ammontare complessivo non superiore al 75 per cento del medesimo.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2014, il Comune di Afragola, ha aderito al citato Consorzio C.I.S.S., dando mandato ed autorizzando il Sindaco ad attivare tutte le procedure conseguenti ed a compiere tutti gli atti necessari, utili e/o opportuni, conseguenti, connessi e/o collegati per:

1. l'ingresso, all'esito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del Consorzio dell'adesione del Comune di Afragola espressa con la presente deliberazione, del Comune di Afragola nel citato Consorzio;
2. il completamento dell'iter amministrativo regionale volto all'attivazione della farmacia comunale di Afragola;
3. il concreto avvio della gestione della stessa per il tramite del Consorzio C.I.S.S.

Il consorzio C.I.S.S. risulta iscritto al Registro Imprese dal 13 febbraio 2004 con numero REA NA – 707232 e tra la compagine sociale figurano 24 Comuni tra i quali anche il Comune di Afragola.

Esaminate le disposizioni statutarie in virtù delle quali ogni consorziato ha uguali diritti e doveri si deduce che al 31 dicembre 2023, la percentuale di partecipazione è del 4,1667%.

Da svolte verifiche è emerso che il Comune non ha sottoscritto alcuna convenzione per la gestione della farmacia comunale.

Invece era in contestazione la formale adesione del Comune di Afragola al Consorzio C.I.S.S., come si evidenzia dalla nota prot. 39147 del 12.09.2017 a firma del Sindaco Tuccillo.

Nelle more, la Regione Campania autorizzava l'apertura della 16^a sede farmaceutica che era **assegnata direttamente alla società INCO.FARMA S.p.A.** e che a tutt'oggi ne cura la gestione.

Va comunque precisato che il Comune di Afragola non ha avuto modo di conoscere gli atti con i quali la gestione della 16^a sede farmaceutica è stata formalmente assegnata dal Consorzio CISS ad INCO.FARMA S.p.A., né lo stesso Comune ha sottoscritto alcuna convenzione.

Già in passato con le precedenti Amministrazioni in carica, è stata verificata la mancanza dei predetti atti nonché la mancata sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Consorzio C.I.S.S.

È stata formulata, rendendo edotta anche l'Avvocatura Comunale richiesta di accesso agli atti al Consorzio CISS, a cui è stato dato riscontro.

I contenziosi insorti tra il Comune di Afragola e la società Inco.Farma s.p.a. ed il C.I.S.S. si sono conclusi con sentenza TAR Campania V sez. n. 5711/2017 e Decreto del Consiglio di Stato n. 1171 del 12.09.2019, così come comunicato dall'Avvocatura Comunale a seguito di richiesta.

Il contenzioso insorto in relazione alla 16^a sede farmaceutica di Afragola, era stato proposto dal Comune di Afragola in quanto la Regione Campania, con il decreto dirigenziale n. 61 del 14 luglio 2017, nell'assegnare la titolarità della sede farmaceutica in parola al Comune di Afragola, aveva inopinatamente assegnato la gestione alla società Inco.Farma, invece che, per come avrebbe dovuto, al Consorzio CISS. L'Avvocatura Comunale a seguito anche delle note a firma del Dirigente Finanziario che, della direttiva a firma del Sindaco prot. 44378/2023 del 02.10.2023, preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 14.08.2023, con note prot. nn. 43414 del 25.09.2023 e 47615 del 18.10.2023, ha evidenziato, in particolare quanto segue.

La ricostruzione della conclusione della convenzione per fatti concludenti, appare porsi in contrasto con i principi fondamentali che impongono la forma scritta per tutti i contratti della pubblica amministrazione.

Inoltre, ha rappresentato che la materia (per i complessi aspetti che la caratterizzano, che coinvolge sia questioni di diritto societario che di diritto processuale) sia talmente speciosa e peculiare tale da richiedere la individuazione di una specifica professionalità che possa fornire un supporto giuridico legale per individuare le opportune e necessarie procedure da porre in essere a tutela dell'interesse pubblico.

c) Società **INCO.FARMA S.p.A.**,

Il Comune di Afragola, detiene partecipazioni indirette nella soc. INCO.FARMA per il tramite del Consorzio CISS con una quota percentuale dell'1,0417%.

In particolare tale ultima partecipazione si deduce dal fatto che la società **INCO.FARMA S.p.A.**, società mista a prevalente capitale privato, iscritta al Registro Imprese dal 7 marzo 2005 col numero REA NA – 728691, è partecipata dalla Soc.I.Ge.SS SpA con la quota maggioritaria del 75% e per una quota minoritaria del 25% dal Consorzio C.I.S.S. Pertanto il Comune di Afragola partecipa indirettamente nella società INCO.FARMA S.p.A, per una quota pari all'1,04%.

La predetta società è affidataria di appalti o servizi da parte di enti pubblici locali per il tramite del consorzio CISS.

Il C.I.S.S. ha deciso di avvalersi di specifica professionalità legale per dirimere la vertenza con il Comune di Afragola, Infatti, il Prof. Avv. Nicola De Luca aveva sostenuto in apposito parere "*pro veritate*", che la figura di C.I.S.S. ed INCO. FARMA. S.p.A non configurassero affatto partecipazioni. Tale eventualità, benchè con motivazioni differenti, veniva confermata dall'anticipazione per le vie brevi dal parere del Prof. Avv. Francesco Fimmanò, a cui il Comune di Afragola, con nota protocollo n. 44682 del 12/09/2024 ha inoltrato formale richiesta.

In ogni caso, sembra corretto riportare in questa sede che di diverso avviso è la Deliberazione n. 47/2021/GEST della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio che al punto 4.1 precisa che anche le partecipazioni indirette non di controllo vengano ricomprese nella ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni.

Pertanto alla luce del parere del Prof. De Luca ed all'anticipazione del parere del prof. Fimmanò si escluderà la INCOFARMA dal G.A.P.

d) Il Consorzio ATO 2 Campania, denominato Ente d'Ambito *Napoli - Volturno*, è un consorzio di funzioni, costituito ai sensi dell'art. 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Il predetto consorzio, ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 2 denominato "Napoli-Volturno", quale risulta delimitato dall'allegato "A" della L.R. n. 14 del 21.5.97 e di provvedere alla organizzazione ed al controllo della gestione del servizio. Inoltre, l'Ente d'ambito svolge le funzioni previste nella L.R. n. 14 del 21.5.97.

L'Ente d'Ambito Napoli - Volturno, ATO 2 Campania, in liquidazione è un consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale n. 2 della Campania, denominato "ENTE D'AMBITO NAPOLI – VOLTURNO", costituito ai sensi della L.R. n. 14/97, giusta atto rep. 8984/bis del 16.10.1997.

Esso comprende i comuni delle province di Napoli e Caserta, tra cui il Comune di Afragola. Dallo Statuto dell'Ente D'Ambito Napoli –Volturno, approvato con atto consiliare n. 145 del 15 settembre 1997, richiesto e trasmesso con prot. n. 6457/2023 del 06.02.2023, agli atti d'ufficio, risulta che le quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Ente d'Ambito, sono determinate in rapporto all'entità della popolazione servita nel territorio di ciascun comune, stabilite dal prospetto allegato a detto Statuto, del 95% del totale.

Nel caso specifico del Comune di Afragola era stata così determinata in una quota di €. 21.030.318. in riferimento alla popolazione residente

Pertanto la partecipazione del Comune di Afragola è pari al 2,10%.

Inoltre per quanto riguarda il Consorzio ATO 2 Campania si tratta di un consorzio ove l'ente comunale vi partecipa in forza di legge.

L'Ente d'Ambito Napoli Volturno – Ato 2 Campania è in liquidazione.

Nell'anno 2010 con L. 42/2010 è stata disposta la soppressione delle Autorità di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione commissariale delle stesse.

Dal 01.10.2018, è diventato operativo l'Ente Idrico Campano istituito dalla L.R. n. 15/2015 quale soggetto di governo dell'ATO regionale, per cui la gestione commissariale avrà termine alla chiusura della procedura di liquidazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 come successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3 della L.R. 2 agosto 2018, n. 26, *successivamente al completamento degli organi dell'EIC, i Commissari degli Enti d'Ambito, svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.*

Risulta approvato il Rendiconto anno 2023.

e) Ente Idrico Campano (EIC).

Con Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (*“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano”*) sono state dettate norme in materia di servizio idrico integrato e disposizioni di riassetto degli Ambiti Territoriali Ottimali ed è stata definita la disciplina transitoria volta a garantire la continuità del sistema in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale, ed al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, la legge regionale citata ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., coincide con il territorio regionale ed è ripartito in cinque Ambiti distrettuali, tra cui l'Ambito distrettuale Napoli, comprendente trentadue Comuni della Città metropolitana di Napoli.

Ai sensi dell'art. 7 della citata L.R. n.15/2015 il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la medesima legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale in Napoli e sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.

Si tratta di un ente strumentale che svolge l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ai sensi L.R. n.15/2015.

La percentuale di partecipazione del comune di Afragola è pari al 1,1135 % con una quota di partecipazione al Fondo di Dotazione dell'ente di euro 32.645,00, calcolata in rapporto alla popolazione residente nel Comune di Afragola di 65.290 abitanti nell'anno di costituzione dell'ente (2015).

Risulta approvato il Rendiconto anno 2024.

f) Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato NA1

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19.10.2016, il Comune di Afragola ha formalizzato l'adesione all' Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Napoli 1, giusta disposizione della Legge Regionale 14/2016.

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Napoli 1 è un Ente locale avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di nove Comuni (Acerra-Afragola-Caivano-Cardito - Casalnuovo di Napoli-Casoria-Crispano-Frattaminore-Napoli).

I suddetti Comuni sono obbligatoriamente tenuti alle spese per il funzionamento dell'Ente, in mancanza la normativa novellata in agosto 2019 prevede i poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti dei Comuni inadempienti.

Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, quindi, l'ATO Napoli 1 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani.

Come previsto dalle norme nazionali e regionali di settore, l'ATO è quindi il regolatore economico della gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani. Ha il compito di pianificare il dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di ambito (attività in corso); ha il compito di affidare il servizio ad un gestore unico ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità del servizio offerto dal gestore unico o dai gestori individuati. L'attività di regolazione economica, fondata sulla strumentazione predisposta dalle leggi nazionali e da quelle regionali in materia, sarà attiva dal momento in cui si completerà l'affidamento al gestore unico.

ATO Napoli 1 è il luogo attraverso il quale i Comuni, eserciteranno le proprie competenze di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 4,95%.

Con protocollo Pec n. 29535 del 20/05/2025 L'Ente d'Ambito Na 1 comunica che non è stato ancora approvato il rendiconto di gestione 2024.

g) Azienda Consortile dei Servizi Sociali N. 19 ACCC

Fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del D. lgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N.19, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 e 31, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D. Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è stata costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, servizi farmaceutici e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA').

La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di

strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi.

I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio- assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare: A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà, Prima infanzia, Minori, Disabili, Anziani, Popolazione giovanile, Persone non autosufficienti, Immigrati, Rom e senza fissa dimora, Popolazione indigente e adulti in difficoltà.

Difatti con deliberazioni di Consiglio Comunale dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n. 77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.

Successivamente, in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 30 e 31 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')" per la gestione integrata dei servizi alla persona. Con Deliberazione di CDA nr. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento Uffici e Servizi dell'Azienda Consortile A.C.C.C.

Tale modulo organizzativo si caratterizza per esser dotato d'autonoma personalità giuridica, rispetto a quella dell'ente o degli enti di emanazione; per avere un proprio statuto, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, e dei propri organi di governo.

La Giurisprudenza amministrativa con recenti sentenze, ha ribadito la natura pubblicistica dell'Azienda speciale, pur rilevando che essa opera sul mercato con le regole ed alla stregua dei privati imprenditori, essendo comunque soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed allo stesso collegato da vincoli sì stringenti (sul piano della nomina degli organi, del rispetto degli indirizzi strategico-gestionali e del controllo e vigilanza), da dover essere considerato un elemento del sistema amministrativo dell'ente medesimo.

L'azienda speciale ha dunque natura di «**ente pubblico economico**» Cfr., per tutti, Cass. SS.UU., sentenza n. 7639/1998; Cons. di Stato, sez. V, sentenza n. 4586/2001, dove testualmente si recita «...L'azienda speciale ha natura di ente pubblico economico, strumentale, con autonomia imprenditoriale e, come tutti gli enti economici, con copertura dei costi corrispondente alla remunerazione dei fattori della produzione impiegati. L'azienda speciale è istituzionalmente dipendente dall'Ente locale ed è con esso legata da stretti vincoli – relativi alla formazione degli organi, agli indirizzi, ai

controlli e alla vigilanza – al punto da costituire elemento del sistema amministrativo facente capo all'ente territoriale. La personalità giuridica non trasforma l'azienda speciale in un soggetto privato, ma la configura solo come nuovo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto dal Comune e con propria autonomia decisionale...».

La quota di partecipazione del Comune di Afragola è pari al 45%.

Risulta approvato il Rendiconto anno 2024.

h) Società AFRAGOLA@NET SRL UNIPERSONALE

La società Partecipata **Afragol@net srl unipersonale** è una società in house, costituita in data 16.02.2005, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 22.10.2004. Ha sede legale in Afragola alla Piazza Municipio, 1, e un capitale sociale di €. 15.000,00.

Si tratta di una società con un unico socio, quale il Comune di Afragola, a totale partecipazione pubblica. La stessa è attiva.

La predetta società dalla sua costituzione fino al mese di giugno 2016, ha assicurato al Comune diversi servizi ed attività in forza di contratti di servizio stipulati nel corso del tempo, operando in favore del Comune di Afragola, quale unico committente. Successivamente, sono stati eliminati in quanto decaduti i contratti di servizio esistenti a giugno 2016 e sostituiti da un nuovo contratto di servizio, e unico nel regolare i rapporti tra Comune e Società Partecipata.

Trattasi di una società in house providing, Afragol@net srl Unipersonale, che svolge finalità pubbliche nel pieno rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economia e trasparenza.

Essa ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e la prestazione di servizi strumentali e di supporto alle attività del Comune di Afragola suddivise in n. 4 (quattro aree) ovvero: 1. Area Finanziaria; 2. Area Tecnica; 3. Area Informatica; 4. Area Amministrativa.

Nella società Afragol@Net Srl Unipersonale, il Comune di Afragola ha una partecipazione azionaria pari al 100% del capitale sociale.

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2024.

i) CITTA' DEL FARE S.C.p.A (Società in liquidazione)

Per la Società partecipata Città del Fare S.c.p.a, partecipata al 15,83% dal Comune di Afragola, è stato deliberato, lo scioglimento della stessa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05.05.2016 e successivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.05.2016, ai sensi dell'art. 611, della Legge 190/2014.

Risulta approvato il bilancio di esercizio 2024

RITENUTO, conseguentemente, definire – come di seguito configurato l'elenco delle società incluse nel **gruppo di amministrazione pubblica** ed approvare la ricognizione dei suddetti Elenchi, così definiti:

Elenco 1 - “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola”

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP si/ no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI
ENTE IDRICO CAMPANO	ENTE STRUMENTALE E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	1,1135	SI
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	NO
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ENTE D'AMBITO NAPOLI- VOLTURNO ATO NAPOLI 2	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	2,1	SI

Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2024:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
<u>Afragol@net</u> SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. PER LE SUE DIMENSIONI E' CONSIDERATO RILEVANTE
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	NO	DATI NON PERVENUTI PER RENDICONTO 2023 NON ANCORA APPROVATO
ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO -ATO NAPOLI 2	2,10	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	4,1667	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -
--	---------------	------------------	-----------	---

RITENUTO, altresì, definire il Perimetro di Consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato riferito all'esercizio 2024 nel seguente modo:

- *Società Afragol@net s.r.l. Unipersonale*, presenta una incidenza inferiore al 3% rispetto alle posizioni parametrali del Comune di Afragola così come configurate al successivo riquadro. Pur tuttavia la stessa rientra nel perimetro di consolidamento, in quanto società a totale partecipazione pubblica;
- *la S.C.p.A 'Città del Fare' (società in liquidazione)*, non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 15,83%;
- *l'Azienda Consortile dei Servizi Sociali n. 19 ACCC* quale ente strumentale rientra nel perimetro di consolidamento in quanto i tre parametri di riferimento, presentano una incidenza superiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 45%;
- *L'Ente Idrico Campano (EIC)* cui il comune di Afragola partecipa per una percentuale dell'1,1135, è considerato rilevante, quindi, va incluso nel perimetro di consolidamento e presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza superiore al 3%;
- *l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA 1*, Costituito dalla Legge Regionale Campania 14/2016, quindi, l'ATO Napoli 1 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani. Ad oggi non risultano pervenuti i dati relativi al rendiconto di gestione e pertanto sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (*anno 2022*) l'ente è considerato irrilevante ai fini dell'inserimento nel perimetro di consolidamento e presenta per tutti e tre parametri di riferimento una incidenza inferiore al 3%;
- *Ente d'Ambito Napoli- Volturno ATO NA 2* non rientra nel perimetro di consolidamento in quanto i tre parametri di riferimento, presentano una incidenza inferiore al 3% ed il Comune di Afragola ha una partecipazione pari al 2,1%;

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2024:

Denominazione	%	Patrimonio netto	Attivo patrimoniale	Ricavi caratteristici
	Partecipazione			
PARAMETRO DI RIFERIMENTO COMUNE DI AFRAGOLA		243.968.318,15	366.259.767,68	46.043.185,67
3% SOGLIA DI RILEVANZA COMUNE DI AFRAGOLA		7.319.049,54	10.987.793,03	1.381.295,57
<u>AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE</u>	100	240.716,00	806.747,00	768.124,00
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	15,83	675.380,00	4.169.506,00	163.403,00
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	13.092.152,32	17.989.067,16	9.532.732,73
ENTE IDRICO CAMPANO EIC	1,1135	15.090.646,26	239.903.581,83	6.100.766,45
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	4.059.267,18 (2023)	4.125.591,71 (2023)	948.528,02 (2023)
ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO -ATO NAPOLI 2	2,1	170.327,18 (2023)	201.661,06 (2023)	10.822,26 (2023)
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	4,1667	1.008.784,00	1.015.709,00	108.197,00

Ritenuto, pertanto definire il Perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio finanziario 2024, sulla scorta delle seguenti posizioni parametrali:

Denominazione	% Part.ne	Categoria	Cons.to SI/NO	Motivazione
<u>Afragol@net</u> SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	15,83	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. PER LE SUE DIMENSIONI E' CONSIDERATO RILEVANTE
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	4,95	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	NO	DATI NON PERVENUTI PER RENDICONTO 2023 NON ANCORA APPROVATO
ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO -ATO NAPOLI 2	2,10	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	4,1667	CONSORZIO	NO	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. -
--	--------	-----------	----	---

TENUTO CONTO

- ✓ dei criteri di rilevanza di cui al punto 3.1 del principio applicato 4.4 concernente il bilancio consolidato;
- ✓ che a decorrere dall'anno 2017 sono considerati comunque rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- ✓ che in ogni caso, eccezion fatta per l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

PRESO ATTO che

per i Consorzi il legislatore è intervenuto in più occasioni a limitare l'uso di tali istituti da parte degli enti locali e soprattutto che, nel caso di specie a seguito del riscontro dell'Avvocatura Comunale nei confronti del Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica", quale *consorzio di funzioni*, non sono pervenute notizie utili ai fini dell'eventuale consolidamento, ma si è solo appreso che è il predetto Consorzio è in liquidazione e al fine di accertarne la definitiva estinzione, si è incaricata l'Avvocatura Comunale a contattare il liquidatore nominato;

Alla luce di tutto fin qua dedotto e richiamato e per i criteri espressi, sono fuori il perimetro di consolidamento le seguenti società/enti:

- 1. Città del Fare S.c.p.a;**
- 2. il Consorzio S.O.L.E. "Sviluppo Occupazione Legalità Economica";**
- 3. il Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari (in sigla C.I.S.S.);**
- 4. la società INCO FARMA S.p.A. (partecipata tramite il Consorzio C.I.S.S.);**
- 5. l'ENTE D'AMBITO NAPOLI VOLTURNO – ATO 2 CAMPANIA in liquidazione;**

6. L'ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1.

RILEVATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, paragrafo 3.2, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato; c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO quindi di aver impartito alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2024 le seguenti direttive, e di aver richiesto alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- la trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine utile per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2024;
- l'adeguamento dei rispettivi bilanci in tempi brevi in modo da consentire la conclusione dei lavori di consolidamento per le scadenze previste dalla normativa vigente;

RITENUTO che nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

Visti

- lo Statuto del Comune di Afragola;
- il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4);
- l'art. 233 bis D. Lgs 267/2000.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Marco Chiauzzi

L'Assessore alle Finanze

Ritenuto opportuno approvare la relazione istruttoria che precede a firma del Dirigente del Settore Finanziario;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1, e 147 – bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse e che qui si intendono integralmente riportate, quanto segue.

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D. Lgs. n. 118/2011;

2. DI APPROVARE, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi.

Elenco 1 - “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola”

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP si/ no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI
ENTE IDRICO CAMPANO	ENTE STRUMENTAL E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	1,1135	SI

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	NO
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ENTE D'AMBITO NAPOLI- VOLTURNO ATO NAPOLI 2	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	2,1	SI

**Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola
oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2024:**

Denominazione	%	Categoria	Cons.to	Motivazione
	Part.ne		SI/NO	
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3 %

3. DI DARE ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi;

4. DI INDIVIDUARE come da elenco riportato in premessa le società, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2023, in base ed

in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014,n. 126

5. DI TRASMETTERE a cura del settore Finanziario a mezzo protocollo, il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;

7. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.

L'Assessore alle Finanze

Dott. Pasquale De Stefano

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminate la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Settore Finanziario, e la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore Pasquale De Stefano, quivi accluse per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Dirigenti di settore sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art.49, comma 1 e 147 – bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI DEFINIRE** il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal principio applicato del bilancio consolidato, all. n. 4 al D. Lgs. n. 118/2011;
- 2. DI APPROVARE**, sulla base della ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs 118/2011, l'aggiornamento dei seguenti elenchi

Elenco 1 - “Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Afragola”

Denominazione	Tipologia Ente	Partecipata (P) Controllata (C)	Tipologia Partecipazione	% Partecipazione	GAP si/ no
AFRAGOL@NET SRL UNIPERSONALE	S.R.L UNIPERSONALE	P	DIRETTA	100	SI
CITTÀ DEL FARE S.C.P.A.	SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE	P	DIRETTA	15,83	SI
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	CONSORZIO	P	DIRETTA	45	SI

ENTE IDRICO CAMPANO	ENTE STRUMENTAL E CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	1,1135	SI
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO SANITARI – C.I.S.S.	CONSORZIO	P	DIRETTA	4,1667	SI
INCO FARMA SPA (PARTECIPATA TRAMITE CONSORZIO C.I.S.S.)	S.p.A.	P	INDIRETTA	1,0417% (25% PARTECIPAZIONE DI C.I.S.S IN INCOFARMA)	NO
ENTE D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO NA 1	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	4,95%	SI
ENTE D'AMBITO NAPOLI- VOLTURNO ATO NAPOLI 2	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	P	DIRETTA	2,1	SI

**Elenco 2 - Enti e Società componenti il Gruppo del Comune di Afragola
oggetto del consolidamento nel Bilancio Consolidato 2024:**

Denominazione	%	Categoria	Cons.to	Motivazione
	Part.ne		SI/NO	
Afragol@net SRL UNIPERSONALE	100	S.R.L UNIPERSONALE	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA INFERIORE AL 3%. - PARTECIPAZIONE TOTALITARIA
AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI N 19 ACCC	45	CONSORZIO	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3%. -
ENTE IDRICO CAMPANO	1,1135	ENTE STRUMENTALE CONSORZIO ENTI LOCALI	SI	I PARAMETRI DI RIFERIMENTO HANNO UN'INCIDENZA SUPERIORE AL 3 %

- 3. DI DARE ATTO** che il Dirigente del Settore Finanziario provvederà all'adozione dei conseguenti atti attuativi;
- 4. DI INDIVIDUARE** come da elenco riportato in premessa le società, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2023, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 ;
- 5. DI TRASMETTERE** a cura del settore Finanziario a mezzo protocollo, il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 6. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
- 7. DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267 del 18/08/2000.